



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Nr. 24 del 20/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2026 – 2028

IL PRESIDENTE

L'anno duemilaventisei, il giorno VENTI del mese di Febbraio il Presidente Giuseppe Pendolino

VISTA la proposta del Segretario Generale n. 2 del 10.02.2026 con annessi i prescritti pareri, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale in uno agli stessi pareri;

DATO ATTO del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente a verbale n. 21 del 19.01.2026 in riferimento alla Sottosezione di programmazione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026-2028" della Sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante in uno al PIAO;

DATO ATTO che sono decorsi giorni cinque dalla trasmissione dell'informativa relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale alle OO.SS.;

VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

VISTA la L.R. 8/2014;

VISTA la L.R. 15/2015 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Segretario Generale n. n. 2 del 10.02.2026, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Nr. 2 del 10/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2026 – 2028

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO:

CHE l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, *"Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso"*, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, con più di cinquanta dipendenti, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno di un Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, di seguito semplicemente PIAO nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190;

CHE il PIAO di durata triennale, aggiornato annualmente, definisce :

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli

obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

CHE il Piano definisce, altresì, le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198;

CHE le pubbliche amministrazioni pubblicano il PIAO, e i relativi aggiornamenti, *"entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale"*;

CHE in caso di mancata adozione del PIAO trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

RILEVATO:

CHE ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.l. n. 80/2021 convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stato emanato il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"* il quale stabilisce:

- all'art.1, comma1, per le amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30

marzo 2001, n. 165;

- Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio art. 2 , comma. 594 lett. a) legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Piano della performance, di cui all'art. 10, comma. 1, lett. a) e comma 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

- art.1, comma 2 , tutti i richiami ai piani sopraelencati, ed ai connessi adempimenti, sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;

- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sancendo pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1 per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

CHE ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 80/2021 convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stato emanato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 n. 132 recante "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" il quale stabilisce:

- all'articolo 2 comma 1 del Decreto ministeriale n. 132 del 30.06.2022, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

Sezione 1 "Scheda anagrafica dell'amministrazione" dove sono riportati i dati identificativi dell'amministrazione e l'analisi di contesto esterno e interno;

Sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione", composta dalle seguenti sottosezioni:

- sottosezione 2.1 "Valore pubblico": individua le politiche e le strategie finalizzate a generare Valore Pubblico facendo riferimento all'analisi del contesto e alla programmazione strategica contenuta nel DUP
- sottosezione 2.2 "Performance": individua gli obiettivi di performance come definiti dalla L. 150/2009, connettendo gli aspetti organizzativi e le responsabilità individuali alle strategie e agli obiettivi individuati dall'amministrazione finalizzati a generare valore pubblico,
- sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza": individua misure generali e specifiche di gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza funzionali alla protezione del valore pubblico;

Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", composta dalle seguenti sottosezioni:

- sottosezione 3.1 "Organizzazione": presenta il modello organizzativo adottato dall'Ente ad oggi da ultimo approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 28 del 22/02/2024;
- sottosezione 3.2 "lavoro agile": riporta la situazione dell'ente in merito all'attuazione della disciplina del lavoro agile;
- sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale": riporta la programmazione relativa alle quantità e caratteristiche professionali del personale in servizio e da assumere, tenendo conto degli obiettivi dell'amministrazione e in relazione alla creazione di valore pubblico nonché le strategie di implementazione delle competenze e di valorizzazione del personale dell'Ente.
- Sottosezione 3.4 "formazione del personale"

Sezione 4 "Monitoraggio Integrato", con indicazione degli strumenti e delle modalità di monitoraggio al fine di verificare con continuità tutti gli ambiti della programmazione

Sezione 5 "Allegati", con indicazione dei documenti allegati al PIAO

- CHE all'art. 7, comma 1, che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio ed è predisposto esclusivamente in formato digitale e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;

- all'art.8 che il PIAO assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria che ne costituiscono il necessario presupposto;

- all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

-all'art. 11, comma 1, la competenza per l'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell'ANAC n.1 del 14 gennaio 2026 che ha evidenziato "che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 30 marzo 2026, a seguito del differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n.302 del 31-12-2025)";

DATO ATTO che il PIAO è stato predisposto dal Segretario Generale/RPCT coadiuvato dalla struttura di supporto, nonché, per quanto di rispettiva competenza, dai dirigenti: Settore 1: servizio Risorse Umane e settore 3 servizio formazione, nonché Settore 2 servizi finanziari e Innovazione tecnologica;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento n.32 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento n. 37 del 22.12.2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2026-2028;

- la Determinazione del Presidente n. 1 dell' 8.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2026-2028;

TENUTO CONTO di quanto stabilito da:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ed in particolare l’art. 2, comma 594, lettera a) che disciplina il “Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio”;
- il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l'uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa”;
- il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;

- il decreto ministeriale n.132/2022 che ha previsto che in ogni caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio, il termine per l'approvazione del PIAO è differito di 30 giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;
- la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- la delibera 19 dicembre 2023 n. 605, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'aggiornamento 2023 al PNA 2022;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche";
- il comunicato del Presidente dell'ANAC n.1 del 14 gennaio 2026 che ha evidenziato "che, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 30 marzo 2026, a seguito del differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025).

DATO ATTO CHE:

- con Decreto ministeriale 30 ottobre 2025, sono state approvate le "Linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)" e dei relativi Manuali operativi "Ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali", "Regioni", "Province" "Città metropolitane e Comuni" le cui indicazioni in esso fornite saranno successivamente implementate in un'ottica di graduale attuazione;
- con Delibera ANAC n. 19 del 28/01/2026 è stato approvato il PNA 2025 che sarà oggetto di approfondimento degli uffici anche ai fini di eventuale aggiornamento dell'adottando PIAO 2026/2028;

ATTESO CHE:

- la finalità del PIAO è quella di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese procedendo alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;
- il PIAO ha la funzione di fornire, in modo organico, una visione di insieme sui diversi strumenti di programmazione e di armonizzare in un unico atto una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente;
- nel PIAO le strategie, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti al Valore Pubblico e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio;

TENUTO CONTO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) triennio 2026-2028 di questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento, di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento, è stato redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra, nonché di tutte le ulteriori specifiche normative applicabili e prendendo a riferimento il Piano tipo di cui al DM 24 giugno 2022 n.132 per quanto concerne la definizione del contenuto del Piano;

CONSIDERATO:

CHE a seguito della consultazione pubblica volta ad acquisire osservazioni e/o proposte con riferimento alla "Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza", effettuata mediante avviso pubblicato nella home page del sito internet istituzionale dell'Ente, dal 15.12.2025 al 30.12.2025 non sono pervenute osservazioni e/o proposte;

CHE, del pari, non risulta espressa alcuna osservazione e/o proposta da parte del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti invitati, con nota prot. n.20731 del 19.12.2025, a presentare, le proprie proposte, misure, considerazioni con riferimento alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028;

CHE nessun richiesta di modifica e/o aggiornamento in merito alla mappatura dei processi di competenza, alla misurazione del livello di rischio ed alla revisione dell'analisi e trattamento del rischio è stata proposta dai Dirigenti a seguito di nota direttiva n.13 del 19/12/2025;

DATO ATTO:

- che sulla presente proposta vengono resi i pareri di regolarità tecnica per quanto di rispettiva competenza del Segretario/RPCT, del Dirigente Servizio Risorse Umane e Dirigente Servizio Formazione e Servizio Pari Opportunità, nonché del Dirigente servizi Finanziario e Innovazione Tecnologica e di regolarità contabile;
- che sulla presente proposta va acquisito il parere del Collegio dei revisori in merito alla sottosezione 3.3 relativa al Piano triennale del fabbisogno del personale;
- della nota prot. n. 2378 del 09.02.2026 di informativa alle OO.SS. e RSU, del Piano triennale del fabbisogno del personale;
- del parere espresso dal Comitato Unico di Genere (CUG) in riferimento al Piano delle azioni positive di cui alla Sezione 2 "Valore pubblico, performance e Anticorruzione", per come da verbale n.1 del 16.01.2026 trasmesso in uno al Piano in pari data;
- che, con nota prot. n.2187 del 05/02/2026, il Nucleo di Valutazione si è espresso con parere unanime e con osservazioni in ordine al Piano degli obiettivi 2026/2028 da approvare in uno con l'adottando PIAO che è stato trasmesso allo stesso, ai fini della validazione, con nota prot. n. 1950 del 02/02/2026;
- che la conferenza dei dirigenti giusta verbale n.2 del 06.02.2026 ha concordato di dare seguito a quanto proposto dal Nucleo con le precisazioni apportate all'allegato Piano degli obiettivi;

RITENUTO, pertanto, che occorre approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 di cui all'allegato "A", comprensivo degli allegati ivi richiamati, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO CHE il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Ente ;

PROPONE

Per le motivazioni meglio in premessa esplicitate

APPROVARE, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O. 2026-2028 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, di cui all'allegato "A", comprensivo degli allegati ivi richiamati, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ASSEGNARE ai dirigenti, ciascuno per la propria competenza, gli obiettivi di performance, nonché demandare l'attuazione del Piano, con l'obbligo di mettere in atto, nel rispetto dei tempi e con le modalità in esso contenuti, tutte le attività necessarie, attese le conseguenziali responsabilità di natura disciplinare.

PUBBLICARE, ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito in legge 6 agosto 2021, n.113, per il tramite della incaricata di E.Q. di supporto "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" la presente determinazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

DISPORRE, per il tramite della incaricata di E.Q. di supporto, la trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.L. n.80/2022.

COMUNICARE, per il tramite della incaricata di E.Q. di supporto, il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2026-2028, attraverso l'indicazione del link relativo sul sito dell'Ente,;

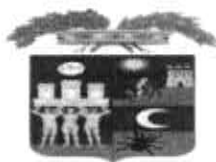
- al Presidente;
- ai Dirigenti;
- agli incaricati di Elevata Qualificazione;
- al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- al Nucleo di Valutazione.

Il Redattore / Il Responsabile del procedimento Dott.ssa <u>Grazia Cani</u> Agrigento, li <u>10/02/26</u>	Il Segretario Generale Dott.ssa <u>Alessandra Melania La Spina</u> Agrigento, li <u>10/02/2026</u>
---	--

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA: Vista e condivisa l'istruttoria esprimono parere <u>FAVOREVOLE</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000. Agrigento, li <u>10/02/2026</u>		Il Segretario Generale/RPCT Dott.ssa <u>Alessandra Melania La Spina</u>
Agrigento, li <u>10/02/2026</u>	Dirigente Settore 1 Risorse umane e Settore 3 Servizi alla Persona Dott.ssa <u>Maria Antonietta Testone</u>	
Agrigento, li <u>12/02/2026</u>	Dirigente Settore 2 Finanziario e Innovazione Tecnologica Dott. <u>Fortunato Fabrizio Caruana</u>	

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, <i>Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:</i> Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere <u>favorevole</u> sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267//2000.	
Preso nota _____	
Agrigento, li <u>12/02/2026</u>	Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dott. <u>Fortunato Fabrizio Caruana</u>



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

EX PROVINCIA DI AGRIGENTO

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 21

del 19/02/2026

PARERE AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

I sottoscritti: Dott. Riscili Ignazio, Dott. Cannarella Sebastiano, Dott. Giovanni Chiello revisori nominati con delibera dell'organo consiliare del Libero Consorzio Comunale n. 21 del 03.09.2025;

1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

Vista la richiesta di parere, pervenuta in data 16/02/2026-, alla proposta del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028;

Richiamati:

- il verbale n. 9 del 27/11/2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvata con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 32 del 18/12/2025;
- il verbale n. 10 del 02/12/2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere al Bilancio di Previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 37 del 22/12/2025;

Visti:

- il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante "La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione della spesa e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle

previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

- l'art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione” del D.L. n.80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021;
- il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/06/2022 n. 132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

Richiamati:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...”;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede “... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
- l'art. 91, D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente¹;

Preso atto che:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Rammentato che:

- l'art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019, prevedeva "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557 ter della legge 27 dicembre n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel

¹ N.B. Vedi NOTE per revisore per enti non sottoposti al 557

rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)"

Visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 che prevede in particolare all'art. 4, comma 2 "A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

Preso atto che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 recante "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1";

Preso atto che il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all'art. 57, comma 3-septies, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti

poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Richiamate in particolare:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell'entrata delle assunzioni etero-finanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato "... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d'anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall'applicazione delle nuove regole; mentre l'asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.

Richiamati altresì:

Il DL n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8 del 28 Febbraio 2020 che introduce rilevanti novità in materia di assunzione di personale per le province. In particolare il comma 1 dell'art. 17 apporta una modifica all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, attraverso l'inserimento del comma 1-bis che prevede che "le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia; Il decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'11/01/2022 "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane" che così recita "Considerato che la Regione Siciliana con la legge regionale 4 agosto 2015 n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane ha attuato il processo di riordino istituzionale degli enti di area vasta, previsto a livello nazionale con la legge 7 aprile 2014, n. 56, e che la Regione Siciliana con successiva legge regionale 12 dicembre 2016 n. 27, ha definito i limiti della spesa di personale dei predetti enti in misura non corrispondente e disomogenea rispetto a quelli previsti dalla normativa statale di cui all'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, pertanto, le disposizioni di cui al presente decreto non trovano diretta applicazione nei confronti di tali Enti", che pertanto si dovrà fare riferimento alle disposizioni previgenti; in questo stesso senso la Corte dei Conti con deliberazione n. 121/2022, ha confermato i dubbi interpretativi dell'applicabilità nella Regione Sicilia da parte di questo Ente, escludendo l'applicazione del tetto di spesa del personale e consentendo di applicare il meccanismo del "turn over puro" di cui al D.L. 90/2014, quindi, può ritenersi ancora operante l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ai sensi del quale "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e che sanciva il generale divieto di assunzioni per le province, è stato abrogato dall'art. 1 comma 847 della legge n. 205/2017, con tale legge il legislatore nazionale ha fissato nuove regole per le assunzioni nelle Province. In particolare:

- il comma 844 prevede "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56."
- il comma 845 dispone: " A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Atteso che i destinatari delle superiori norme, introdotte dalla legge n. 205/2017, sono, per espressa previsione del legislatore, esclusivamente, le province delle regioni a statuto ordinario dove il processo di riordino istituzionale che ha interessato gli enti intermedi può dirsi concluso.

Conseguentemente, si ritiene che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento abbia la capacità assunzionale di cui all'allegato a) "Spazi assunzionali anno 2026 del triennio precedente" come calcolate ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 5 quater, del d. l. 90/2014, come modificato dall'art.14 bis, comma 1, lett.a) del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n.26/2019, e dell'art 1 comma 228 legge di stabilità 2016;

Richiamati:

- **l'art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 25/2025**, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

- l'art. 1, comma 238, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) che prevede *"All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione"*;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano triennale dei fabbisogni di personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modificazioni ed integrazioni in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o personale in esubero;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale³⁴⁵ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. n. 296/2006, per il triennio 2026-2028, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta del Piano;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Rilevato che risulta rispettato:

- l'art. 60 del CCNL 2019/2021 ed in particolare quanto previsto dal comma 3 "Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione";
- l'art. 7, comma 5-bis, D.Lgs.n.165/2001 "E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinato responsabilità erariale. ...";

Rilevato che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta riepilogato come segue:

- anno 2026 euro 16.667.150,55

³ Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: *"... Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter..."*

⁴ Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*

⁵ Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

- anno 2027 euro 16.388.486,30
- anno 2028 euro 15.026.047,52

e dettagliato come riportato nella sottostante tabella:

SPESA PERSONALE COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006 - TABELLA 1	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2026	SPESA ANNO 2027	SPESA ANNO 2028
COMPONENTI DA CONSIDERARE				
Retrribuzioni personale	21.649.205,85	11.209.868,69	10.951.871,05	9.874.246,10
Fondo accessorio del personale dirigente		356.000,00	356.000,00	356.000,00
Fondo accessorio del personale dipendente		594.868,32	594.868,32	594.868,32
Fondo destinato al pagamento delle retribuzioni di posizioni e risultato alle posizioni organizzative		136.074,19	136.074,19	136.074,19
Fondo destinato al pagamento dello straordinario compreso quello elettorale rimborsato da altre Amministrazioni		165.366,00	172.924,58	172.924,58
Trattamento accessorio del Segretario comunale (retribuzione di posizione e risultato)		96.000,00	120.000,00	95.000,00
Spese liquidate a carico dell'Ente sostenute per retribuire il personale in convenzione con altri Enti				
Spese sostenute per personale in comando da altri Enti				
Spese sostenute per il personale assunto ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)				
Spese sostenute per il personale assunto ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 (TEVL)				
Spese sostenute per contratti di formazione e lavoro				
Spese sostenute per integrazione oraria dei lavoratori Socialmente Utili (LSU-LPU)				
Spese sostenute per lavoratori somministrati (lavoro interinale)				
Spese sostenute per borse lavoro				
Spese sostenute per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, come ad esempio le comunità montane, le unioni				
Spese per missioni		58.000,00	58.000,00	58.000,00
Spese per formazione del personale		62.000,00	62.000,00	62.000,00
Spese per buoni pasto	166.801,19	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Diritti di rogito erogati al Segretario comunale				
Spese per assegni familiari		22.961,63	22.651,79	17.747,26
Spese per equo indennizzo				
Spese per rilevazioni censuarie e statistiche				
Altre spese non contabilizzate nelle voci precedenti (FONDO PERSEIO)		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi assistenziali e previdenziali (compreso INAIL) obbligatori a carico dell'ente		3.480.955,84	3.425.869,75	3.154.022,85
IRAP	1.397.958,18	1.068.082,49	1.050.142,39	962.974,86
TOTALE SPESA LORDA	23.213.765,16	17.335.175,76	17.096.201,67	15.688.858,36
COMPONENTI ESCLUSE				
Spese sostenute per le assunzioni IN QUOTA D'OBBLIGO delle categorie protette (L. 68/1999)				
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - retribuzioni fisse				
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - retribuzioni accessorie				
Spese per personale trasferito, per l'esercizio di funzioni delegate, da parte dello Stato o della Regione				
Rimborsi da altre Amministrazioni per dell'Ente comandato				
Spese di personale coperto da rimborsi di privati				
Spese di personale coperto da finanziamenti comunitari				
Spese per straordinario elettorale rimborsato da altre Amministrazioni		7.558,58	7.558,58	7.558,58
Spese rimborsate da altre Amministrazioni per attività censuarie e statistiche				
Spese per assunzioni a tempo determinato finanziate da proventi derivanti da sanzioni al codice della strada				
Diritti di rogito erogati al Segretario comunale				
Spese per missioni		22.961,63	22.651,79	17.747,26
Spese per la formazione del personale		62.000,00	62.000,00	62.000,00
Spese (solo oneri a carico dell'Ente) per adesione al Fondo Perseo				
Spese per incentivi al personale (ICI)				
Spese per incentivi al personale: INM - TARI				
Spese per incentivi al personale: Avvocatura		85.000,00	85.000,00	85.000,00
Spese per incentivi al personale: Progettazione				
Spese per incentivi al personale: Funzioni tecniche		350.000,00	350.000,00	350.000,00
Spese per incentivi al personale: Condano				
Contributi assistenziali e previdenziali (compreso INAIL) obbligatori a carico dell'ente relative alle voci precedenti		103.530,00	103.530,00	103.530,00
IRAP relativo alle voci precedenti		36.975,00	36.975,00	36.975,00
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	0,00	688.025,21	687.715,37	682.810,84
TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006	23.213.765,16	16.647.150,55	16.388.486,30	15.026.047,52

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate per i Liberi Consorzi Comunali (ex province) in base a quanto previsto dal DL N. 162/2019 convertito con la legge n. 8 del 28 febbraio 2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che con la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato per un ammontare complessivo di n. 38 unità di cui:

- n. 9 unità area funzionari ed elevata qualificazione
- n. 12 unità area degli istruttori
- n. 17 unità area degli operatori esperti
- n.0- unità area degli operatori

per una spesa complessiva di euro **1.407.240,66**, nel limite della capacità assunzionale;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti/Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa in seguito nel presente verbale; per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L.n. 34/2019, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare la normativa vigente:

ESPRIME

parere favorevole alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028.





2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

Richiamata la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 “Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio. L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un’amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell’equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un’amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L’equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”;

Richiamata altresì la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale “... L’atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell’Ente, in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l’equilibrio del bilancio. L’atto di asseverazione si pone all’esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l’Ente e, per esso, i soggetti all’uopo incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell’Ente. L’Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati “utili” dall’Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al “grado” di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...”;

Rilevato che con il rendiconto dell'esercizio 2024, approvato con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 6 del 26/06/2025, è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro **83.912,135,78**, così composto:

- quota accantonata di euro **16.748.794,28**
- quota vincolata di euro **5.723.813,14**
- quota destinata agli investimenti di euro 0,00
- quota disponibile di euro **61.439.528,36**

Rilevato altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto 2024 presentava i seguenti risultati:

- W1 risultato di competenza pari a euro **11.359.255,11**
- W2 equilibrio di bilancio pari a euro **10.115.963,19**
- W3 equilibrio complessivo pari a euro **12.214.019,82**

Richiamati:

- il verbale n. 9 del 29/05/2025, con il quale l'Organo di revisione ha espresso un giudizio positivo al Rendiconto 2024, approvato con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 6 del 26/06/2025;
- il verbale n. 9 del 27/11/2025 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al DUP 2026-2028, approvata con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 32 del 18/12/2025;
- il verbale n.10/2025 con il quale l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n.37 del 22/12/2025;

Preso atto che dalla data di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 alla data odierna non sono state approvate variazioni al bilancio di previsione 2026-2028;

Rilevato che la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028 prevede una maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato pari a euro 1.407.240,66, che trova copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio del Libero Consorzio Comunale n. 37/2025 e che pertanto non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, prot. n. 2604 del 12/02/2026, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni a tempo indeterminato previste nel piano dei fabbisogni 2026-2028 sugli equilibri complessivi del bilancio;

Preso atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2026-2028;

Visto ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2026-2028;

Rilevato che dalla documentazione esaminata, dalla Relazione del Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione in questa sede, emerge che il bilancio 2026-2028 mantiene l'equilibrio pluriennale;

ASSEVERA

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del Libero Consorzio Comunale a seguito dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, che prevede una spesa di personale per nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato pari a euro 1.407.240,66.

Agrigento, 19/02/2026

Il Collegio dei Revisori
del Libero Consorzio Comunale
L'Organo di Revisione
di Agrigento

Dott. Ignazio Riscili – Presidente



Dott. Sebastiano Cannarella- Revisore



Dott. Giovanni Chiello- Revisore




IL PRESIDENTE
Giuseppe Pendolino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia Regionale per gg. _____ consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____, (Reg. Pubbl. N° _____)

Agrigento, Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento, lì _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
